



CITTÀ DI VITTORIA
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

“REGOLAMENTO DI SICUREZZA URBANA”

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1 Oggetto del regolamento
- Art.2 Definizioni

TITOLO II
SICUREZZA URBANA

- Art. 3 Collaborazione tra Comune e cittadini
- Art. 4 Comportamenti vietati
- Art. 5 Misure a tutela del decoro di particolari luoghi, ai sensi dell'art. 9, comma 3, Legge 18 aprile 2017, n. 48, di conversione del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14.
- Art. 6 Bellezza e fruibilità dei luoghi pubblici
- Art. 7 Sicurezza edifici pubblici e privati

TITOLO III
CONVIVENZA CIVILE, IGIENE, BELLEZZA E RISPETTO DEI BENI, DEGLI SPAZI E DEI LUOGHI PUBBLICI

- Art. 8 Convivenza civile, igiene, bellezza e senso civico
- Art. 9 Comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere
- Art.10 Limitazioni all'asporto e consumo di bevande
- Art.11 Attività vietate nell'uso del suolo pubblico
- Art.12 Attività ludiche nei luoghi pubblici
- Art.13 Cura dei fabbricati e divieto di imbrattare i muri
- Art.14 Disposizioni particolari per la salvaguardia del verde
- Art.15 Attività consentite in parchi pubblici
- Art.16 Misure di prevenzione contro l'abusivismo commerciale a Vittoria e a Scoglitti
- Art.17 Disposizioni sul verde

TITOLO IV

TRANQUILLITA' DELLE PERSONE

Art.18 Pubblica quiete e tranquillità delle persone

Art.19 Rumori e schiamazzi nei locali pubblici e di ritrovo

Art.20 Attività rumorosa temporanea pubblici esercizi.

Art.21 Rumori e schiamazzi in sede stradale

Art.22 Abitazioni private

TITOLO V

ATTIVITA' LAVORATIVE

Art.23 Promozione della salubrità e del senso civico nell'esercizio dell'attività lavorativa

Art.24 Obblighi dei titolari di pubblici esercizi

Art.25 Manifestazioni temporanee

Art.26 Volantinaggio e distribuzione di oggetti

TITOLO VI

SANZIONI

Art.27 Sistema sanzionatorio

Art.28 Sanzioni

Art.29 Ordine di allontanamento e divieto di accesso (cd. DASPO urbano)

Art.30 Ripristino o rimozione delle opere abusive

TITOLO VII

AZIONI DI CONVIVENZA CIVILE E COESIONE SOCIALE

Art.31 Sanzione sostitutiva pecuniaria

Art. 32 Mediazione sociale ed educazione alla legalità

Art.33 Iniziative di cittadinanza attiva e di responsabilità sociale

Art.34 Comportamenti positivi per la civile convivenza e per garantire la legalità

Art.35 Entrata in vigore del Regolamento

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento indica, nel rispetto dei principi costituzionali e della legge, le norme e i comportamenti necessari per la serena e civile convivenza nella città di Vittoria (RG), favorendo una permanente vicinanza tra il Comune ed i cittadini, al fine di garantire la libertà di ciascuno nel rispetto di quella di tutti.

In particolare, il Regolamento detta le disposizioni per evitare danni o pregiudizi alle persone o alle cose, tutelare la tranquillità sociale, garantire la fruibilità e il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni e favorire e promuovere la qualità della vita.

2. Secondo le finalità dello Statuto comunale, il regolamento specifica non solo le sanzioni derivanti dal mancato rispetto delle norme, ma anche i comportamenti virtuosi per la promozione della legalità e della coesione sociale, al fine di rendere Vittoria (RG) una città sempre più bella, aperta e vivibile.

Art. 2 - Definizioni

1. Nella prima parte del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

a) La sicurezza urbana è un bene pubblico, garantito da una cultura che ritiene inviolabili i diritti ed il benessere delle persone e l'integrità delle cose, in particolare di quelle pubbliche, e da norme che regolano i comportamenti e hanno la finalità di migliorare la qualità della vita, la convivenza civile e la coesione sociale. Sono inoltre oggetto di tutela, in quest'ambito, i diritti individuali, l'incolumità delle persone, la libertà di accesso e la fruizione degli spazi pubblici.

Al fine di garantire la sicurezza urbana sono intraprese azioni volte ad eliminare:

- le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminali, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;
- le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;
- l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai punti 1) e 2);
- le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;
- i comportamenti che possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi, quali ad esempio, la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto.

Per fruizione degli spazi pubblici si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento e delle altre norme in materia.

b) La convivenza civile- definita come osservanza delle norme relative alla vivibilità, all'igiene e al rispetto delle persone, nonché alla tutela e crescita del senso civico di appartenenza ad una comunità che aspira a vivere serenamente in un ambiente sano e bello- è garantita da tutti i comportamenti e le situazioni che danno vita all'armonia della comunità e al rispetto reciproco tra i suoi componenti. Ciò comporta non solo la cura ed il rispetto del territorio urbano, ma anche l'impegno dei cittadini a garantire una corretta e civile convivenza durante lo svolgimento di tutte le proprie attività.

c) La quiete e la tranquillità delle persone sono tutelate, sia nel consueto svolgimento delle rispettive attività, sia nelle ore di riposo, come presupposto fondamentale della qualità di vita nel territorio urbano.

d) Le attività lavorative si riferiscono a tutte le imprese commerciali, artigianali e industriali, nonché ad ogni altra attività lavorativa, in qualsiasi forma la si eserciti, ivi compresi i mestieri ambulanti, incluse le attrazioni e gli spettacoli viaggianti.

Il presente regolamento, in ossequio alle rispettive normative, disciplina gli aspetti di rilevanza pubblica di tali attività.

TITOLO II - SICUREZZA URBANA

Art. 3 - Collaborazione tra Comune e cittadini

Il Comune, valorizzando la collaborazione con i cittadini, può sottoscrivere convenzioni con associazioni che intendano cooperare con la Polizia Municipale e le Forze di Polizia dello Stato, per segnalare situazioni di disagio sociale, o eventi che possano disturbare la convivenza e la sicurezza urbana.

Art. 4 - Comportamenti vietati

1. Per garantire la sicurezza urbana è vietato:

- a) mettere a repentaglio l'incolumità delle persone, lo svolgimento delle loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione;
- b) bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
- c) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
- d) soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune;
- e) abbandonare rifiuti in violazione alle regole della raccolta differenziata;
- f) abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti;
- g) l'accattonaggio o altre manifestazioni tendenti a favorire comportamenti della comune pietà.

2. È fatto divieto, davanti al bene dichiarato dall'Unesco "Monumento messaggero di una cultura di pace" (Teatro Comunale), di consumare ogni genere di bevanda alcolica in contenitori di ogni genere. Il divieto non si applica per le consumazioni effettuate all'interno di pubblici esercizi e nelle aree di suolo pubblico date in concessione ai pubblici esercizi nonché nelle aree immediatamente adiacenti, durante l'orario di apertura. Il divieto non si applica, altresì in occasione di particolari eventi o manifestazioni di interesse collettivo, individuati con deliberazione della Giunta Comunale.

3. È altresì vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.

Art. 5 - Misure a tutela del decoro di particolari luoghi, ai sensi dell'art. 9, comma 3, Legge 18 aprile 2017, n. 48, di conversione del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14.

1. Su **tutto il territorio comunale**, fermo restando quanto previsto dall'art. 4, sono vietati i comportamenti, in linea generale, che, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi, impediscono l'accessibilità e la fruizione delle aree urbane su cui insistono complessi monumentali, edifici di culto, cimiteri, musei, scuole di ogni ordine e grado, plessi scolastici, ed in generale istituti e luoghi della cultura, parchi e giardini e altre zone adibite a verde pubblico, nonché sedi di enti e/o istituzioni pubbliche, compresa l'area nel raggio di 300 metri dagli ingressi delle stesse, loro pertinenze e aree limitrofe destinate a parcheggio.

2. I predetti comportamenti sono, altresì, vietati nelle **aree urbane** interessate da densi flussi turistici e di persone e aree di aggregazione, intendendo per queste:

- a) quelle relativi alla stazione ferroviaria e al capolinea degli autobus; il porto di Scoglitti e l'area del mercato del pesce;
 - b) tutte le piazze di **Vittoria** e le aree pedonali di via Cavour, da piazza Italia a piazza Enriquez comprese; "Villa Comunale";
tutte le piazze di **Scoglitti**; Il lungomare, dal fiume Ippari a Costa Fenicia; via Messina, da piazza Castelli a via Amalfi; il "Belvedere" di via Messina e le aree pedonali temporanee, istituite con apposite ordinanze nel periodo primavera/estate;
 - c) quelle poste nel centro abitato in cui si tengono sagre, fiere, mercati, mostre o comunque manifestazioni (es. area ex Campo di Concentramento) o su cui insistono media e grandi strutture di vendita, loro pertinenze e parcheggi;
 - d) quelle riferibili ad ospedale, centri ed istituti di cura e salute- come definito dall'art. 3, comma 1, numero 8), decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285- nel raggio di 300 metri dagli ingressi, loro pertinenze e parcheggi, situati nel centro abitato.
3. Inoltre, i sopraindicati comportamenti sono vietati anche presso le **sedi comunali**, oggetto di specifica attività di controllo da parte dei competenti organi:
- Municipio "*Palazzo Iacono*", via Bixio 34; Sala Consiliare e Sala Mazzone, piazza Enriquez; Direzione Cultura "*Convento delle Grazie*", via P. Umberto 91; Direzione Sviluppo Economico, via dei Mille; Direzione Servizi alla Persona "*Ferrotel*", via Gen. Diaz 79; Direzione Patrimonio e Territorio, Direzione Ambiente ed Ecologia e Uffici del Giudice di Pace, via Gaeta 105; Direzione Tributi e Fiscalità Locale, via San Martino n.141; Direzione C.U.C. - Provveditorato, via Cacciatori delle Alpi; Direzione Comando Polizia Municipale, via Incardona 101; Delegazione comunale di Scoglitti, piazza S. Ille Arduino;
- nonché **sedi di strutture pubbliche** quali il Mercato Ortofrutticolo, Mercato dei Fiori, della Frutta, come pure le loro pertinenze ed i relativi spazi destinati a luoghi di sosta; area in contrada "Giardinazzo" destinata a parcheggio di mezzi comunali e Centro Comunale di Recupero Rifiuti.
4. Ai fini dell'applicazione dei divieti di cui ai commi che precedono, sono considerati comportamenti vietati anche le azioni che, inducendo timore o, in altro modo, scoraggiano, impedendola di fatto, la fruizione delle suddette aree.

Art. 6 - Bellezza e fruibilità dei luoghi pubblici

1. Chi frequenta i luoghi pubblici ha l'obbligo di non imbrattarli o di non diminuirne la funzionalità, di non arrecare danno alle strade ed alle aree comuni, agli edifici, alle attrezzature, agli arredi o veicoli pubblici, ai monumenti e a qualsiasi altro luogo o spazio destinato alla fruizione della comunità.
2. È vietato:
 - a) salire sui monumenti e scavalcare le recinzioni di protezione degli stessi;
 - b) entrare anche parzialmente nelle fontane, nonché gettare o immergervi oggetti;
 - c) posizionare, appoggiare, o legare biciclette e moto sulle barriere di protezione dei monumenti;
 - d) gettare a terra carte, mozziconi e qualsiasi altro oggetto.

Art. 7 - Sicurezza degli edifici pubblici o privati

1. Ferme restando le disposizioni del Regolamento edilizio comunale, è obbligatorio mantenere ogni edificio, pubblico o privato- con le relative pertinenze- in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli, crolli o allagamenti.
2. Gli edifici privati devono essere mantenuti in sicurezza sotto il profilo delle condizioni igieniche, della prevenzione di incendi e della stabilità degli immobili.
3. L'installazione di macchinari a motore per uso lavorativo deve essere fatta a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente, anche al fine di non produrre vibrazioni o rumori fastidiosi per i vicini.

4. Gli edifici inutilizzati devono essere comunque mantenuti in sicurezza ed in buono stato. I proprietari hanno inoltre l'obbligo di attuare tutti gli accorgimenti possibili per evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso. In caso di accertata inottemperanza, i proprietari medesimi devono provvedere tempestivamente, e comunque entro il termine di 30 giorni dalla notifica del verbale da parte della Polizia Municipale e dell'eventuale diffida. In caso di inadempienza, il Comune potrà procedere d'ufficio, senza obbligo di preavviso e con totale addebito al proprietario dell'immobile, delle spese sostenute.

TITOLO III - CONVIVENZA CIVILE, IGIENE, BELLEZZA E RISPETTO DEI BENI, DEGLI SPAZI E DEI LUOGHI PUBBLICI

La convivenza civile- definita come osservanza delle norme relative alla vivibilità, all'igiene e al rispetto delle persone, nonché alla tutela e crescita del senso civico di appartenenza ad una comunità che aspira a vivere serenamente in un ambiente sano e bello- è garantita da tutti i comportamenti e le situazioni che danno vita all'armonia della comunità e al rispetto reciproco tra i suoi componenti. Ciò comporta non solo la cura ed il rispetto del territorio urbano, ma anche l'impegno dei cittadini a garantire una corretta e civile convivenza durante lo svolgimento di tutte le proprie attività.

Art. 8 - Convivenza civile, igiene, bellezza, senso civico e di appartenenza

1. Il Comune promuove la convivenza civile attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio, al fine di tutelare, mantenere e migliorare le condizioni igieniche e dell'ambiente, l'efficacia e l'efficienza dei servizi, la bellezza della città per garantire, ad ogni cittadino, eguali condizioni di vita.
2. Ferme restando le norme vigenti, nonché le funzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è vietato a chiunque, nei luoghi pubblici, turbare con il proprio comportamento l'ordinata convivenza civile, nonché provocare situazioni di disagio.
3. È vietato a tutti i cittadini pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato. In particolare, è vietato abbandonare o depositare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette e qualsiasi altro oggetto, anche di piccolo volume.

Art. 9 - Comportamenti contrari all'igiene e al quieto vivere

1. Nei luoghi pubblici, aperti alla cittadinanza o destinati alla fruizione collettiva sono vietati i comportamenti seguenti:
 - a. soddisfare le proprie esigenze fisiologiche, sputare, esporre al pubblico organi sessuali;
 - b. campeggiare o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici, privati, o in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale uso;
 - c. sdraiarsi sui gradini dei monumenti, delle chiese e dei luoghi di culto e destinati alla memoria dei defunti. È inoltre vietato bivaccare, mangiare, bere o dormire in forma palesemente indecente sul suolo pubblico, nonché occupare indebitamente con apparecchiature private spazi e luoghi pubblici, ad eccezione delle manifestazioni pubbliche autorizzate;
 - d. intralciare o mettere a rischio il flusso pedonale o veicolare, sdraiarsi a terra sul marciapiede o avvicinarsi ai veicoli in circolazione, nonché causare disturbo nei pressi di abitazioni private o strutture ospedaliere;
 - e. in tutto il territorio comunale in ogni spazio pubblico o aperto al pubblico, anche porta a porta, sono vietati accattonaggio e richiesta di elemosine;
 - f. utilizzare animali per l'accattonaggio: se rinvenuti in simili circostanze, gli animali saranno sequestrati dagli organi di Polizia;
 - g. lavare veicoli e animali sul suolo pubblico;

- h. abbandonare sul territorio urbano alimenti destinati agli animali, fatta eccezione per le aree agricole o i luoghi autorizzati dall'Amministrazione comunale;
- i. ammassare oggetti di qualsiasi natura nei pressi di edifici pubblici o privati, nonché depositare rifiuti di qualsiasi genere su balconi o terrazzi affacciati sulla pubblica via.

Art. 10 - Limitazioni all'asporto e consumo di bevande

1. Al fine di tutelare l'incolumità e il diritto alla quiete delle persone nelle aree individuate con apposito provvedimento sindacale:
 - a) è vietato il consumo di bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro comunque acquisiti;
 - b) è vietata l'organizzazione di gare di consumo di alcolici negli esercizi pubblici e nei circoli privati.

Art. 11 - Attività vietate nell'uso del suolo pubblico

1. Ogni occupazione del suolo e di aree pubbliche o di fruizione collettiva deve essere autorizzata dal Comune, fatte salve le disposizioni sancite dall'apposito Regolamento comunale e dal Codice della Strada.
2. È proibita, sul suolo pubblico nonché negli spazi destinati alla collettività, ogni attività che possa deteriorarne o diminuirne la fruizione e l'integrità, nonché recare disagio o pericolo alle persone. Sono vietati, ad esempio, i seguenti comportamenti (fatti salvi quelli espressamente autorizzati dal Comune):
 - a) l'esercizio di qualsiasi attività, professionale o amatoriale, che consista nel riparare o testare veicoli, aggiustare o fabbricare mobili, tagliare legna o compiere altre azioni simili;
 - b) la pulizia di utensili, attrezzi, o altri oggetti.

Art. 12 - Attività ludiche nei luoghi pubblici

1. L'Amministrazione comunale promuove e favorisce le attività ludiche su suolo pubblico o nelle aree destinate alla collettività, purché il gioco non arrechi danno o costituisca pericolo a cose e persone. È favorito il gioco di bambini e ragazzi nei cortili e nei giardini condominiali. Per tutelare la sicurezza dei partecipanti e di tutte le persone presenti, nonché dei beni pubblici e privati, specifici divieti possono essere introdotti con apposito provvedimento.
2. I gruppi di cittadini che vogliono organizzare attività ludiche, con o senza l'utilizzo di strutture fisse o mobili, sono tenuti a richiedere la preventiva autorizzazione e devono attenersi alle prescrizioni relative all'uso del suolo pubblico.

Art. 13 - Cura dei fabbricati e divieto di imbrattare i muri

1. Per tutelare l'integrità e la bellezza dei fabbricati, è vietato, nelle parti rivolte sulla pubblica via, collocare sulle finestre, sulle terrazze o comunque in spazi visibili, oggetti tali da compromettere il valore e la bellezza dell'immobile.
2. È vietato danneggiare, deturpare o imbrattare con graffiti, scritte, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, le chiese e gli altri luoghi di culto, le panchine, gli alberi e le aree verdi, le targhe pubbliche e la segnaletica stradale, le carreggiate, i marciapiedi, i muri e l'arredo urbano in genere. In caso di urgenza, per tutelare l'ordine, l'igiene e la sicurezza delle persone e dei luoghi o per ragioni di opportunità, l'Amministrazione comunale provvede alla immediata eliminazione degli elementi deturpanti. Resta in ogni caso a carico dei proprietari interessati provvedere, a propria cura e spese, al ripristino di intonaco, tinteggiature e alla pulizia delle superfici in questione.
3. Le disposizioni indicate al comma precedente rivestono carattere generale per tutto il perimetro urbano, con l'unica e circostanziata eccezione delle superfici murarie che il Comune di Vittoria si riserva di destinare, con appositi provvedimenti e bandi pubblici, all'espressione grafica, artistica e socio-culturale di artisti e writers.

Art. 14 – Disposizioni particolari per la salvaguardia del verde

1. Per garantire la tutela di parchi, giardini e aree verdi pubbliche, sono vietati i seguenti comportamenti, che possono compromettere l'habitat naturale e la piena fruizione degli spazi destinati alla collettività:
 - a) cogliere i fiori, strappare le fronde e arrecare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi, alle recinzioni, alle panchine, ai lampioni, alle fontane, alle vasche e a qualsiasi altro oggetto che vi sia collocato, ad uso pubblico o come ornamento;
 - b) entrare nelle aiuole e nei recinti, laddove sia segnalato;
 - c) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente presente, sia essa stanziale o migrante;
 - d) salire o comunque usare le attrezzature e i giochi rivolti ai bambini in modo non corretto, o da parte di persone di età differente a quella alla quale le attrezzature ed i giochi stessi sono destinati.

Art. 15 - Attività consentite in parchi pubblici

1. Nei parchi pubblici aperti può essere concessa, agli esercenti in possesso dei necessari requisiti, l'installazione di giostre o attrazioni simili rivolte ai bambini, previa concessione della necessaria licenza comunale.
2. Il Comune ha facoltà di sospendere, anche temporaneamente, le attività di cui al presente articolo, o di modificare il luogo di stazionamento, in relazione a particolari esigenze di interesse generale o a situazioni eccezionali.
3. In caso di recidiva nelle violazioni degli obblighi e divieti previsti, da parte dei soggetti esercenti le attività in questione, può essere applicata una sanzione accessoria oltre alla revoca dell'autorizzazione rilasciata.

Art. 16 - Misure di prevenzione contro l'abusivismo commerciale a Vittoria e a Scoglitti

1. È rigorosamente vietata la sosta, il parcheggio e la collocazione di *campers*, *roulottes*, furgoni attrezzati, tende da campeggio, nella fascia litoranea ricadente nel territorio della frazione di Scoglitti, ad eccezione delle aree appositamente attrezzate.
2. In particolare, è vietata la sosta di camper, roulotte e simili nelle aree prospicienti il lungomare di Scoglitti al fine di impedire commercio abusivo da parte di soggetti non autorizzati.

Art. 17 - Disposizioni sul verde

1. In conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente, i proprietari di terreni privati, giardini, fondi e aree condominiali in prossimità di strade di pubblico passaggio sono tenuti a provvedere alla costante potatura di fronde, siepi, alberi e rami sporgenti, al fine di evitare ogni rischio di compromissione della sicurezza per i pedoni e i veicoli in transito.
2. I proprietari devono rimuovere tempestivamente i rami secchi ed il fogliame caduto sui marciapiedi.
3. I proprietari di aree verdi, confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. Tale disposizione vale anche per il verde condominiale.
4. Le disposizioni di cui ai punti sopra indicati si applicano anche ai proprietari di terreni pubblici.

TITOLO IV - TRANQUILLITA' DELLE PERSONE

Il Comune tutela la quiete e la tranquillità delle persone, sia nel consueto svolgimento delle rispettive attività, sia nelle ore di riposo, come presupposto fondamentale della qualità di vita nel territorio urbano.

Art. 18 - Pubblica quiete e tranquillità delle persone

1. Ferme restando le normative vigenti, tutti i cittadini sono tenuti a rispettare il divieto di disturbare la quiete pubblica e la tranquillità altrui, con particolare considerazione del giorno, dell'orario e del luogo in cui si svolgono le rispettive attività.
2. È sottoposta a maggiori tutele la fascia oraria tra le 24.00 e le 07.00 (prorogata dalle ore 01.00 alle ore 09.00 nei giorni prefestivi e festivi): i cittadini hanno l'obbligo di conformarsi a tale principio e gli uffici pubblici sono chiamati a tenerne conto nell'autorizzare eventi o spettacoli.

Art. 19 - Rumori e schiamazzi nei locali pubblici e di ritrovo

1. I titolari delle licenze per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo e intrattenimento, i titolari e i gestori degli esercizi commerciali di vendita e degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, i responsabili e i gestori di circoli privati, i titolari di sale da gioco debitamente autorizzate, i titolari e i gestori di attività artigianali con vendita di prodotti alimentari e non, devono assicurare che i rispettivi locali e gli spazi annessi siano strutturati in modo tale da non consentire l'emissione di suoni e rumori, che disturbano all'esterno.
2. Nel rispetto del presente regolamento, nei suddetti luoghi di ritrovo, la propagazione di suoni da strumenti musicali o elettronici, radio, televisione o altri mezzi di diffusione non deve arrecare disturbo.
3. Qualora si rilevino violazioni al rispetto della quiete pubblica, l'Amministrazione comunale può ridurre - secondo quanto stabilito dagli specifici Regolamenti di settore - l'orario di apertura dei singoli locali, o sospendere l'attività.
4. È vietata la collocazione e/o l'utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, nonché l'utilizzo di strumenti musicali, fuori dai locali dell'esercizio stesso. È fatto obbligo di utilizzare casse direzionali che dovranno essere posizionate verso l'interno dei locali.

Art. 20 – Attività rumorosa temporanea pubblici esercizi.

1. Si intende far riferimento a tutte le manifestazioni e gli spettacoli a carattere temporaneo ovvero le attività di intrattenimento o spettacolo esercitate in modo occasionale a supporto dell'attività principale licenziata presso pubblici esercizi (o presso sedi di circoli, associazioni e simili), ad eccezione dei locali con annessi trattenimenti danzanti e discoteche a cui si applica il Decreto della Questura di Ragusa.
2. **In attesa che il Comune di Vittoria provveda agli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si applicano, ai sensi dell'art.8 del DPCM 14 novembre 1997 (norme transitorie), i limiti di cui all'art. 6, comma 1, del DPCM 1° marzo 1991, ossia la classificazione in quattro classi definite con riferimento al PRG comunale, come dalla seguente tabella**

Tabella A

Zone	Limite Assoluto		Limite Differenziale	
	Leq in dB(A)		Leq in dB(A)	
	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo

	(06:00-22:00)	(22:00-06:00)	(06:00-22:00)	(22:00-06:00)
Zona A*	65	55	5	3
Zona B*	60	50	5	3
Tutto il Territorio Nazionale	70	60	5	3
Zone esclusivamente industriali	70	70	---	---
* Zone di cui all'art. 2 del D.M. 2 Aprile 1968 n. 1444				
A = Agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico, di pregio ambientale.				
B = Aree totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A				

3. Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 marzo 1998 – Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico. Le rilevazioni dovranno essere eseguite come previsto dall'art. 2 comma 6 della L. 447/95.
4. L'autorizzazione ad **utilizzare impianti di diffusione sonora ovvero svolgere manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali** è subordinata all'obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e relazione tecnica ai sensi del D.P.C.M. n.215 del 16/04/99. L'ufficio comunale competente per la valutazione della documentazione acustica di cui al punto precedente è la Direzione *Ambiente ed Ecologia*.
5. Per le attività temporanee esercitate in pertinenze interne organizzate da titolari di pubblici esercizi, sono previsti, come valori limite massimi quelli della classe di appartenenza. A tale fine, i titolari dei pubblici esercizi, **limitatamente al periodo 1 luglio / 15 settembre**, sono tenuti ad osservare in materia di emissioni sonore le seguenti fasce orarie:

Da domenica a giovedì

Dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 18,00 alle ore 01,30

Venerdì (nottata di venerdì su sabato) e Sabato (nottata di sabato su domenica), nonché nelle notti del 10,14,15 Agosto

Dalle ore 10:00 alle ore 13.00 e dalle ore 18:00 alle ore 03.00.

6. In ordine alla disciplina dei cd. piccoli intrattenimenti (Cfr. parere n. 557/PAS/U/003524/13500.A del 21 febbraio 2013 del Dipartimento della Pubblica sicurezza), i titolari dei pubblici esercizi, pur essendo esentati dalla licenza ex art. 69 TULPS, sono obbligati a presentare al Comune la **documentazione di previsione di impatto acustico** di cui all'art. 8, comma 2, della legge 447/95 e a rispettare gli orari previsti dal presente atto. Fermo restando quanto previsto nel precedente articolo in materia di orari per le emissioni sonore, resta inteso che occorre essere in possesso di:
 - SCIA ex art. 68 TULPS: nel caso di intrattenimenti, occasionali o programmati, caratterizzati da accoglimento prolungato dei clienti per un numero massimo di 200 persone e lo stesso si conclude entro le ore 24,00;
 - AUTORIZZAZIONE ex art. 68 TULPS: nel caso di intrattenimenti, occasionali o programmati, caratterizzati da accoglimento prolungato dei clienti per un numero superiore di 200 persone e lo stesso si conclude oltre le ore 24,00 (**competenza della Questura**).
7. Si da atto che, per entrambe le fattispecie, trova applicazione l'art. 80 TULPS e, segnatamente, per gli eventi con un numero pari o inferiore a 200 persone occorre la relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo ai sensi dell'art. 141 DPR 28.5.2001 n. 311 così come modificato

dal d.lgs. 25.11.2016 n. 222; per gli eventi con un numero superiore a 200 persone, occorre il parere della commissione competente comunale/provinciale ex art. 142 DPR 28.5.2001 n. 311.

8. Il Sindaco, in conformità a quanto previsto dalle LL. nn. 48/2017 e 113/2018, con propria ordinanza può adottare provvedimenti previsti in materia.

Art. 21 – Rumori e schiamazzi in sede stradale

1. Le licenze e le autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli o attività di intrattenimento, in aree pubbliche o destinate alla collettività, devono riportare le condizioni prescritte dalla Commissione di vigilanza Pubblico Spettacolo, laddove previste, nonché gli orari di chiusura da rispettare per garantire la tutela della quiete e della tranquillità delle persone.
2. Nelle strade e nelle aree pubbliche, salvo apposita autorizzazione, è vietato recare disturbo con rumori e schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione sonora.
3. Durante il trasporto, il carico e lo scarico o lo spostamento di oggetti o materiali nelle strade pubbliche e private, nei cortili e nelle pertinenze, è fatto obbligo di attuare tutte le cautele per evitare frastuono o rumore.

Art. 22 - Abitazioni private e regolamenti condominiali

1. Nelle abitazioni private non è consentito avvalersi di attrezzature o svolgere attività che possano essere fonte di molestia e disturbo verso l'esterno, fatta eccezione per le situazioni descritte nei paragrafi seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumori anomali o vibrazioni sensibili non possono essere messe in funzione prima delle ore 8.00 e dopo le ore 24.00. Gli apparecchi radiofonici, televisivi o di riproduzione musicale devono essere utilizzati contenendo il volume, in modo da non molestare o disturbare i vicini. È, in ogni modo, consentito, nelle ore notturne, l'utilizzo di elettrodomestici silenziosi o che non disturbino i vicini.
3. L'esecuzione di lavori di manutenzione di locali, a qualunque scopo destinati e situati in fabbricati di civile abitazione, è consentita qualora siano adottati tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie per evitare il disturbo, nelle seguenti fasce orarie: tra le ore 8.00 e le ore 12,30 e tra le ore 14 e le ore 18 nei giorni feriali; tra le ore 10.00 e le ore 12.00 e tra le ore 16.00 e le ore 20.00 dei giorni festivi.
4. Chiunque, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali, è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad evitare il disturbo ai vicini.
5. Le disposizioni del presente articolo sono immediatamente vincolanti per le abitazioni private prive di regolamento condominiale, mentre nel caso di condomini dovranno essere recepite nel regolamento condominiale ed eventualmente integrate o adattate alle situazioni specifiche. Negli stessi regolamenti condominiali dovranno essere disciplinate le modalità per consentire di giocare ai bambini e ai ragazzi nei cortili o spazi condominiali.

TITOLO V - ATTIVITÀ LAVORATIVE

Le attività lavorative si riferiscono a tutte le imprese commerciali, artigianali e industriali, nonché ad ogni altra attività lavorativa, in qualsiasi forma la si eserciti, ivi compresi i mestieri ambulanti (di tutti i settori, incluse le attrazioni e gli spettacoli viaggianti). Il presente regolamento, pur nel rispetto delle rispettive normative, disciplina gli aspetti di rilevanza pubblica di tali attività.

Art. 23 - Promozione della salubrità e del senso civico nell'esercizio dell'attività lavorativa

1. Al fine di tutelare e promuovere la bellezza e la salubrità del territorio urbano, i locali esposti alla vista dei passanti e gli esercizi accessibili al pubblico devono essere in ogni momento puliti, ben mantenuti e adeguatamente tinteggiati.
2. I titolari e i gestori di esercizi di somministrazione, commercio e di ogni attività aperta al pubblico devono provvedere a mantenere adeguatamente pulita l'area antistante i rispettivi locali, liberandola da rifiuti, liquidi e oggetti insudicianti, impropriamente depositati o gettati dalla clientela durante l'orario di apertura.

Art. 24 - Obblighi dei titolari di pubblici esercizi

1. Fatta salva la disciplina della pubblicità dei prezzi di vendita, si ricorda che in nessun caso può essere rifiutata, da parte dell'esercente, la vendita delle merci che siano state esposte, a tal fine, al prezzo indicato. Qualora si intenda unicamente esporre prodotti e oggetti, è d'obbligo per il commerciante segnalare che gli stessi non sono in vendita.
2. I titolari di pubblici esercizi devono consentire a tutti, non solo ai clienti, l'uso dei bagni.
3. Al fine di assicurare migliori condizioni di vivibilità per i cittadini residenti nei luoghi di maggiore aggregazione, il **Sindaco**, con propria ordinanza in qualità di rappresentante della comunità locale, ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, può limitare l'orario di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche in tutte le aree interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nonché di **limitare l'orario di vendita** degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici. L'eventuale inosservanza dei provvedimenti sindacali può comportare anche la sospensione dell'attività commerciale.

Art. 25 - Manifestazioni temporanee

1. Fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia, gli allestimenti, i casotti e i loro annessi, così come ogni altra simile costruzione che sia stata temporaneamente autorizzata, dovranno essere mantenute pulite e in perfette condizioni igieniche, anche in base alle prescrizioni che potranno essere stabilite, in casi specifici, dal Comune. In particolare, le aree adibite a questo scopo dovranno essere dotate di un adeguato numero di contenitori per i rifiuti.
2. Il suolo pubblico dovrà inoltre essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di tre metri intorno allo spazio occupato.
3. I cittadini che svolgono attività di spettacolo viaggiante e di pubblico intrattenimento sono tenuti a evitare di richiamare gli spettatori in maniera rumorosa e molesta, rispettando gli orari consentiti dall'autorizzazione ricevuta e non protraendo l'esibizione, in ogni caso, oltre le ore 24.00.
4. In occasione di particolari eventi, o in determinati luoghi e situazioni, l'Amministrazione comunale può impartire disposizioni o specificazioni diverse, emettendo apposite ordinanze.

Art. 26 - Volantinaggio e distribuzione di oggetti

1. Il volantinaggio può essere effettuato solo rivolgendosi a persone fisiche, purché non si pregiudichi la pulizia del suolo e non si intralci la circolazione di veicoli o pedoni. È espressamente vietata la distribuzione e l'apposizione di materiale cartaceo su veicoli in sosta, nonché sulle soglie e i gradini degli edifici prospicienti marciapiedi e aree pubbliche.
2. È vietato depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali o all'interno degli spazi condominiali, laddove i proprietari degli edifici abbiano esposto cartelli visibili di non gradimento o abbiano installato appositi raccoglitori.
3. Previa specifica autorizzazione è consentita la distribuzione di pubblicazioni gratuite, in appositi contenitori che debbono essere mantenuti in perfetto ordine.

4. È vietata la distribuzione di giornali locali, fogli o altri documenti che pubblicizzano, anche implicitamente, forme di prostituzione.

TITOLO VI - SANZIONI

Art. 27 – Sistema sanzionatorio

1. Nei casi di conflitto o laddove lo si ritenga appropriato e possibile, la Polizia Municipale è tenuta ad attuare tentativi di mediazione e conciliazione prima di erogare le sanzioni previste negli articoli seguenti.
2. Ai fini dell'accertamento e dell'erogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art.7 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.
3. La competenza nell'accertare le suddette violazioni spetta, in via prioritaria, alla Polizia Municipale. Tutti i soggetti nei confronti dei quali siano state accertate violazioni al presente regolamento possono proporre ricorso amministrativo nelle forme previste dalla legge.
4. Il Sindaco, secondo le modalità stabilite con propria ordinanza, può attribuire a dipendenti comunali, diversi dagli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, le funzioni di accertamento delle violazioni al presente regolamento.
5. I proventi derivanti dalle sanzioni sono destinati al Comune.

Art. 28 – Sanzioni

1. Per i comportamenti vietati dall'art. 4 del presente regolamento (atti vietati) si applica una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. È ammesso il pagamento in misura ridotta di € 250,00 ai sensi della Delibera della Commissione Straordinaria (con i poteri della G.M.) n. 346 del 5 dicembre 2019.
2. Per quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 300,00. Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 10 del D.L. n. 14/2017 convertito, con modificazioni, in Legge n. 48/2017, l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto. Per le violazioni di cui al comma 1, *fatti salvi i poteri delle autorità di settore aventi competenze a tutela di specifiche aree del territorio*, l'autorità competente è il sindaco.
3. Per tutte le diverse fattispecie trova applicazione la sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00.

Art. 29 - Ordine di allontanamento e divieto di accesso (cd. DASPO urbano)

1. L'ordine di allontanamento è rivolto per iscritto dall'organo accertatore. In esso sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed è specificato che ne cessa l'efficacia trascorse quarantotto ore dall'accertamento del fatto e che la sua violazione è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria che va da euro 200,00 a euro 600,00. Copia del provvedimento è trasmessa con immediatezza al Questore con contestuale segnalazione ai competenti servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni.
2. Nei casi di reiterazione delle condotte, il Questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a sei mesi, il divieto di accesso ad una o più delle aree di cui all'art. 5, espressamente specificate nel provvedimento, individuando, altresì, modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto. La durata del divieto non può comunque essere inferiore a sei mesi, né superiore a due anni, qualora le condotte risultino commesse da soggetto condannato, con sentenza definitiva o confermata in grado di appello, nel corso degli ultimi cinque anni per reati contro la persona o il patrimonio. Qualora il responsabile sia soggetto minorenni, il questore ne dà notizia al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.

Art. 30 - Ripristino o rimozione delle opere abusive

1. Qualora, a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento, sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore impone tale obbligo al trasgressore, esplicitando se il ripristino o la rimozione siano da realizzare immediatamente.
2. Qualora il trasgressore non provveda immediatamente al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione richiesta, è soggetto alla sanzione prevista dal presente regolamento. In caso di mancata ottemperanza, il Comune potrà provvedere comunque a tali operazioni, a spese dell'interessato.
3. Qualora il ripristino del precedente stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive conseguente la violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia di non immediata attuabilità, o non sia stato comunque effettuato, l'agente accertatore impone l'obbligo al trasgressore e invia copia del verbale con specifico rapporto al Comando di Polizia Municipale, che emana un provvedimento di diffida da notificarsi al trasgressore.
4. In caso di mancata ottemperanza si provvede comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato.

Art. 31- Sanzione sostitutiva pecuniaria.

1. Nei casi espressamente previsti da alcuni articoli del presente Regolamento è applicabile la sanzione sostitutiva al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, consistente in una prestazione, personale, di attività di pubblica utilità che abbia valenza educativa per il trasgressore e a favore della collettività, di valore corrispondente all'importo della sanzione pecuniaria prevista.
2. Al fine dell'applicazione dell'istituto, l'irrogazione della sanzione sostitutiva al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta, deve essere richiesta dal trasgressore della violazione, maggiorenne, con specifica istanza da presentarsi all'Autorità Amministrativa entro il termine di legge previsto per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta ed in alternativa alla proposizione degli scritti difensivi di cui all'art. 18 L. 689/1981. L'Autorità Amministrativa, individuata nella Direzione Servizi alla persona del comune di Vittoria, previa istruttoria e valutazione, formalizza con proprio provvedimento l'ammissione ad eseguire tale prestazione a favore del Comune di Vittoria e/o di altri Enti, specificando il contenuto, le condizioni temporali, l'area d'intervento, le modalità e l'incaricato alla vigilanza sull'esecuzione della prestazione oppure procede con il rigetto motivato dell'istanza.
3. L'ammissione di un soggetto allo svolgimento di prestazioni di pubblica utilità in sostituzione del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve soddisfare un preminente interesse pubblico, determinando vantaggi concreti a favore dell'Amministrazione e della Comunità compensativi del mancato pagamento della sanzione pecuniaria.
4. Gli ambiti in cui le prestazioni di pubblica utilità possono essere effettuate sono in particolare quelli afferenti:
 - all'area manutentiva e di pulizia (dipintura, piccole riparazioni, pulizia e manutenzione di strade, di luoghi pubblici, di aree verdi e di giardini pubblici, di aule scolastiche, di locali e di aree di proprietà del Comune o di altri enti);
 - all'area vigilanza (attività di sorveglianza avanti le scuole, di locali, luoghi pubblici o aperti al pubblico quali parchi, musei, biblioteche, cimiteri);
 - all'area di assistenza di soggetti bisognosi o emarginati.

Tale elencazione non preclude la possibilità di attuare interventi in altre aree per le quali se ne ravvisi la necessità e l'interesse e/o siano strettamente collegate alle modifiche legislative e sociali intervenute. Per le prestazioni di pubblica utilità sarà possibile formalizzare a cura del

Comune apposite convenzioni con associazioni di volontariato ed enti no profit per lo svolgimento di attività concordate.

5. Il valore di ogni ora viene fissato in 10,00 euro. Il trasgressore della violazione che sia stato ammesso alla sanzione sostitutiva di cui al comma 6 del presente articolo, deve effettuare il numero di ore lavoro necessario ad estinguere l'intero importo della sanzione amministrativa pecuniaria comminata, secondo l'articolazione oraria stabilita dall'Ente. Per la durata della prestazione il trasgressore fruisce di copertura assicurativa, a carico dell'Ente, per responsabilità civile e per infortunio sul lavoro.
6. La violazione o l'inottemperanza alle previste modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ovvero gli impedimenti al rispetto del calendario della prestazione, imputabili al trasgressore, verranno comunicate dall'incaricato alla vigilanza sull'esecuzione della prestazione all'Autorità Amministrativa che potrà procedere alla revoca della sanzione sostitutiva e al ripristino dell'obbligazione sorta con la sanzione amministrativa pecuniaria per l'intero importo o per la parte residuale, senza interruzione dei termini e secondo le procedure sanzionatorie di cui alla Legge n. 689/81.
7. Al termine dell'esecuzione della sanzione sostitutiva l'incaricato alla vigilanza redigerà una relazione che documenti l'adempimento agli obblighi inerenti l'attività di pubblica utilità da trasmettere tempestivamente all'Autorità Amministrativa.
8. L'Autorità Amministrativa a ricezione della relazione di cui al comma 7 del presente articolo, estinta l'obbligazione sorta con la violazione al Regolamento di Polizia Urbana, procederà all'attestazione di eseguita prestazione di attività di pubblica utilità di valore corrispondente all'importo della sanzione amministrativa pecuniaria da rilasciare al trasgressore ed agli atti della Polizia Locale.

TITOLO VII - Azioni di convivenza civile e coesione sociale

Art. 32 - Mediazione sociale ed educazione alla legalità

1. Il Comune promuove la mediazione sociale per evitare l'insorgere di controversie e favorire la convivenza civile.
La mediazione può essere applicata in ambito sociale, interfamiliare, amministrativo (per comportamenti disciplinati dai regolamenti comunali) e nel contesto scolastico, per prevenire e contrastare fenomeni di bullismo o di disagio. Sono in ogni caso escluse dall'applicazione del presente articolo le violenze contro le donne ed i minorenni, per le quali il Comune agisce immediatamente a favore dell'incolumità e del benessere delle vittime.
2. La Polizia Municipale pone, a fondamento della propria attività, la prevenzione degli illeciti e dei conflitti sociali, educando al rispetto delle norme di convivenza. A tale proposito, collabora con gli istituti scolastici e con le famiglie per l'educazione dei più giovani alla legalità.
3. La ricomposizione dei conflitti viene proposta e attuata dal personale della Polizia Municipale, che può avvalersi della collaborazione di esperti nel settore della mediazione o, nei casi in cui l'azione conciliativa necessiti di specifiche competenze, indirizzare le parti a idonee agenzie di mediazione, a partire dai servizi comunali.
4. La ricomposizione dei conflitti può avere luogo, per le medesime parti in causa e per lo stesso motivo, una sola volta, unicamente nel caso in cui non siano ipotizzabili reati perseguibili d'ufficio.
5. In seguito alla riconciliazione, viene redatto un verbale sull'accordo raggiunto ("Accordo di ricomposizione") che, sottoscritto dalle parti, costituisce per esse un impegno a rispettarne i contenuti. L'accordo può prevedere specifiche misure mirate all'eliminazione o riparazione di comportamenti disturbanti, qualora si ritenga che tali provvedimenti favoriscano il ravvedimento del trasgressore, con particolare riguardo ai minori.

Art. 33 - Iniziative di cittadinanza attiva e di responsabilità sociale

1. Il Comune intende favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e valorizzare le attività di volontariato svolte dai cittadini a favore della città. A tal fine potrà promuovere concrete iniziative di cittadinanza attiva, diffondendo avvisi pubblici per la raccolta e l'attuazione di progetti di pubblico interesse.
2. L'attività richiesta ai cittadini ed alle associazioni è esclusivamente volontaria: non sarà retribuita e neppure oggetto di contribuzione. L'Amministrazione provvederà ad assicurare le persone che aderiranno all'iniziativa, fornire adeguate istruzioni e formazione, consegnare eventuali strumenti di lavoro e collaborare nella pianificazione e nel coordinamento delle attività.

Art. 34 - Comportamenti positivi per la civile convivenza e per garantire la legalità

1. Sono considerati virtuosi, per la tutela della sicurezza urbana e per una civile convivenza, i seguenti comportamenti:
 - a. il rispetto della dignità della donna e la promozione di pari opportunità;
 - b. soccorrere le persone in situazione di disagio o pericolo, se necessario allertando i mezzi di soccorso o le Forze dell'ordine;
 - c. rispettare gli spazi destinati ai cittadini con ridotta mobilità, mostrando disponibilità ad aiutare a oltrepassare ostacoli di intralcio al loro percorso, o segnalando alla Polizia Municipale eventuali abusi;
 - d. l'autorizzazione nei regolamenti condominiali del gioco libero dei bimbi negli spazi condominiali comuni;
 - e. l'aiuto alle persone anziane, diversamente abili o a quelle che, per motivi di salute, non sono in grado di provvedere all'adempimento degli obblighi indicati nel presente regolamento;
 - f. educare al rispetto di tutti all'accoglienza ed all'armonia civile;
 - g. ogni azione che prevenga e sconfigga il razzismo;
 - h. la pulizia e la cura di luoghi e spazi pubblici;
 - i. i rapporti di buon vicinato, soprattutto quando sono coinvolte famiglie in difficoltà o persone anziane, malate o con limitate capacità motorie;
 - j. l'attenzione all'altro/a e la difesa delle persone discriminate e più deboli;
 - k. l'apposizione, da parte degli amministratori dei condomini, di una targa visibile, di qualsiasi materiale, nell'atrio degli edifici amministrati, contenenti il proprio nominativo, l'indirizzo ed il proprio recapito, nonché quello dell'eventuale referente interno del condominio;
 - l. illuminare gli ingressi ed i cortili dei condomini durante la notte con luci esterne;
 - m. assicurare gli immobili, a cura dei proprietari di case o condomini, contro gli infortuni e/o i danni causati a terzi in seguito a crolli, esplosioni di bombole, allagamenti, cadute di tegole o cornicioni.

Art. 35 - Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore entro 15 giorni dalla sua approvazione.

Da tale data è abrogato il Regolamento di Polizia Urbana deliberato con atto del 28 aprile 1900, vistato dalla G.P.A. al n. 16050 del 17 dicembre 1900, modificato con successive deliberazioni:

- n. 77 del 21 maggio 1927, vistata dalla G.P.A. al n.5116 del 15 giugno 1927;
- n. 258 del 4 maggio 1940, vistata dalla G.P.A. al n.17641 del 16 settembre 1940;
- n. 477 del 27 ottobre 1941, vistata dalla G.P.A. al n. 46640 del 6 dicembre 1941.

Sono altresì abrogate le norme regolamentari e le ordinanze contenute in altri testi incompatibili con il presente Regolamento